



**CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONFERIMENTO INCARICO DI
SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
oppure
DISCIPLINARE DI INCARICO DI
SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE**

Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, tra:

- la **Regione del Veneto**, rappresentata dal Presidente Dott. Luca Zaia, nato a Conegliano (TV) il 27 marzo 1968, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale con sede in Venezia - Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale: 80007580279;

e

- il signor Dott. (C.F.:), nato a il
....., residente a, Via n.

nel richiamare

- l'art. 58, comma 3, della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
- la L.R. n.54/2012 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1439 del 26/10/2020 che ha autorizzato la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di Segretario generale della programmazione;
- la deliberazione di giunta regionale n. del che ha conferito l'incarico di Segretario generale della programmazione a valere per l'XI legislatura;
- la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e di assenza di situazioni di conflitto di interessi, rilasciate dal dott. in data ed acquisite al protocollo n.....del.....

Si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Per il soggetto esterno:

In applicazione di quanto previsto dall'art.10 della L.R. n. 54/2012 ed in conformità alla D.G.R. n.....del....., la Regione del Veneto assume su base fiduciaria alle proprie dipendenze con rapporto di lavoro a tempo determinato, con le funzioni di **SEGRETARIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE** il dott., che accetta.

Per il personale dirigente di ruolo:

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 54/2012 e in conformità alla D.G.R. n.....del....., la Regione del Veneto conferisce su base fiduciaria l'incarico di **SEGRETARIO**



GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, al dott., già dirigente di ruolo di questa Amministrazione, che accetta.

ARTICOLO 2

La sede di lavoro è Venezia, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta Regionale.

Il Dott.....si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione del Veneto le funzioni di Segretario generale della programmazione previste dall'art. 10 della L.R. n.54/2012, impregiudicata la facoltà della Giunta regionale di attribuire ulteriori compiti.

ARTICOLO 3

Il rapporto di lavoro ed il connesso incarico di Segretario generale della programmazione decorrono dal..... (*oppure se interno*) L'incarico di Segretario generale della programmazione decorre dal

Il rapporto di lavoro a tempo determinato ed il connesso incarico (*oppure se interno*) L'incarico affidato a termine - ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. n. 54/2012 - è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, per qualunque motivo intervenuta, senza obbligo di preavviso. E' comunque fatta salva la risoluzione anticipata del contratto nel caso di revisione organizzativa che dovesse derivare da un nuovo assetto statutario e/o legislativo.

Resta inteso che si darà corso alla risoluzione unilaterale anticipata da parte dell'Amministrazione regionale per raggiungimento del limite di età ordinamentale del prestatore di lavoro, secondo l'ordinamento generale e le determinazioni dell'Amministrazione medesima in materia.

L'incarico può essere oggetto di revoca o recesso, oltre che per il venir meno dei presupposti a base del conferimento, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25 della L.R. 54/2012, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva per la revoca degli incarichi dirigenziali.

Il presente contratto può altresì essere risolto dalla Regione, prima del termine previsto, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile.

Il prestatore di lavoro ha la facoltà di recedere anteriormente al termine previsto dando un preavviso di tre mesi.

Il Presidente della Giunta Regionale può esonerare dall'obbligo di preavviso.

ARTICOLO 4

La retribuzione annua lorda fissa e continuativa è così determinata:

.....
.....



In esito alla valutazione annuale da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della citata L.R. n. 54/2012, può essere riconosciuta una retribuzione di risultato

Tale trattamento economico è da intendersi omnicomprensivo, in conformità alla disciplina nazionale e regionale che ne disciplina la materia.

Il trattamento economico recepirà automaticamente eventuali adeguamenti conseguenti a disposizioni normative - statali e regionali - e contrattuali - nazionali e decentrate - che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del contratto.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per i dirigenti della Regione.

ARTICOLO 5

Il prestatore di lavoro (qualora non già iscritto in qualità di dipendente di ruolo) viene iscritto per il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dirigenti regionali di ruolo, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 6

Le parti convengono che nei casi di cessazione (*per esterni: del rapporto di lavoro e*) dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenute nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3) ovvero in caso di mancato rinnovo, alla scadenza, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e il riposo settimanale, si applica la normativa vigente prevista per i dirigenti regionali a tempo indeterminato.

L'incaricato già dipendente regionale, conserva, con il nuovo incarico, i giorni di ferie maturati e non ancora goduti. (*per interni*)

Il periodo di prova, per i dirigenti esterni assunti a tempo determinato, è stabilito in mesi sei, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL del 10/04/1996. (*per esterni*)

ARTICOLO 8

Per il soggetto esterno:

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico e il rapporto di lavoro e il trattamento economico in godimento per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale corrisponderà al medesimo l'intera retribuzione.



Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, la Regione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali potrà rescindere il rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare il termine previsto del contratto.

Per il personale dirigente di ruolo:

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico e il trattamento economico in godimento per il periodo previsto dal CCNL, secondo il regime economico previsto dal contratto medesimo.

Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare il termine previsto del contratto.

ARTICOLO 9

Il dott..... si impegna:

- a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della Regione;
- ad osservare la disciplina di cui al Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dall'Amministrazione regionale e successivi aggiornamenti;
- al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (divieto del pantouflage);
- a comunicare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza eventuali situazioni che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica da esercitare.

ARTICOLO 10

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità:

- la veridicità del curriculum vitae allegato al provvedimento di nomina;



- di non avere in essere altri rapporti di lavoro con altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati o di essere collocato in aspettativa per assunzione incarico dirigenziale presso altra Amministrazione nell'Ente/dall'Azienda di appartenenza per tutta la durata dell'incarico;
- di non trovarsi, alla data di sottoscrizione del presente contratto, in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 190/2012";
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- di non trovarsi in condizione, anche potenziale, di conflitto di interessi con l'incarico affidato.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni, ovvero la non veridicità del curriculum vitae presentato, costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 3, impregiudicata ogni ulteriore iniziativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

In caso di sopravvenuta condanna penale, anche non definitiva, per i reati previsti al capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, nel corso del presente incarico, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Il prestatore si impegna a comunicare senza indugio alla Regione l'apertura di procedimenti penali, qualunque sia l'ipotesi di reato, a proprio carico.

ARTICOLO 11

Lo svolgimento dell'incarico di Segretario generale della programmazione presuppone una prestazione esclusiva a favore della Regione del Veneto.

L'incaricato può essere autorizzato solamente allo svolgimento di incarichi occasionali o temporanei, comunque nei soli casi previsti dall'ordinamento vigente e dalla specifica regolamentazione regionale.

ARTICOLO 12

Al dott. spettano le tutele assicurative previste per i dirigenti regionali a tempo indeterminato.

In attuazione della vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la sottoscrizione del presente contratto il dott. assume anche l'incarico di dirigente di cui all'art.2, punto 1, lettera d) del D.Lgs. n.81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) o, qualora conferito con apposito provvedimento regionale, di datore di lavoro di cui all'art.2, punto 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).

ARTICOLO 13

(solo per esterni) Per i patti non espressamente contemplati nel presente contratto di lavoro a tempo determinato si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, alla vigente legislazione nazionale, alla



legislazione regionale e al C.C.N.L. vigente del personale dirigenziale del comparto “Regioni- Autonomie Locali”.

ARTICOLO 14

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

ARTICOLO 15

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. 642/1972 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/1986 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia, li

PER LA REGIONE DEL VENETO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Luca Zaia

IL CONTRAENTE

